



NOTARO MATTIONI

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5,
d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

REPERTORIO n° 7.146

RACCOLTA n° 5.796

ATTO MODIFICATIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di otto-
bre, in Udine nel fabbricato in Via Quintino Sella n. 1/A
(21.10.2022).

Davanti a me Mattioni dott. Matteo Notaio in San Daniele del
Friuli, iscritto presso il Collegio Notarile di Udine, è pre-
sente la signora:

- Burtulo prof.ssa Maria Letizia, nata a Udine il giorno 16
luglio 1949, domiciliata per la carica presso la sede del-
l'associazione, quale Presidente pro tempore della:

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ "PAOLO NALIATO" - ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE, con sede in Udine, Viale Piemonte n.82,
codice fiscale 94008700307, iscritta al n. 151 del Registro
Regionale delle A.P.S. e al n. 260 del Registro Regionale
delle Persone Giuridiche (qui di seguito denominata anche
"Associazione");

munita di ogni occorrente potere a quanto infra in forza del
vigente statuto dell'Associazione e della delibera assemblea-
re del 17 ottobre 2020;

comparsa della cui identità personale, poteri e veste rap-

	presentativa sono certo,	
	la quale mi richiede di ricevere il presente atto, cui viene	
	premessso che:	
	a) l'assemblea dell'Associazione, riunitasi in data 17 otto-	
	bre 2020 (giusta verbale di pari data n. 3929 rep. mio, regi-	
	strato a Udine il 22.10.2020 al n. 17851/1T), ha deliberato,	
	in vista dell'iscrizione dell'Associazione stessa nel Regi-	
	stro Unico Nazionale del Terzo settore (R.U.N.T.S.), di ap-	
	provare le modificazioni dello statuto necessarie alla luce	
	del d. lgs. 03.07.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore);	
	b) in tale occasione, l'assemblea ha inoltre deliberato di	
	dare mandato alla Presidente pro tempore di dare esecuzione	
	alla predetta deliberazione e di curare ogni futura pratica	
	occorrente ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel	
	R.U.N.T.S., nonché di autorizzare la Presidente ad apportare	
	alla deliberazione tutte quelle modifiche, aggiunte o sop-	
	pressioni, che eventualmente fossero richieste dalle compe-	
	tenti Autorità ai fini dell'iscrizione;	
	c) a seguito delle osservazioni formulate dalla Regione Auto-	
	noma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale salute, poli-	
	tiche sociali e disabilità - con comunicazione a mezzo posta	
	elettronica certificata di data 26 febbraio 2021, prot. n.	
	0006174, lo statuto dell'Associazione è stato integrato e mo-	
	dificato in data 30 aprile 2021 (giusta atto di pari data n.	
	4869 rep. mio, registrato a Udine il 03.05.2021 al n.	

	8873/1T);	
	d) con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata	
	di data 11 ottobre 2022, prot. n. 0177418, la Regione Autono-	
	ma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale salute, politi-	
	che sociali e disabilità - ha formulato ulteriori osservazio-	
	ni in ordine allo statuto dell'Associazione, invitando la	
	stessa ad adottare gli atti conseguenti, ai fini di un ulte-	
	riore e completo allineamento dello statuto alle previsioni	
	del Codice del Terzo settore e, più in generale, alla norma-	
	tiva e alle prassi vigenti;	
	ciò premesso	
	la signora Burtulo Maria Letizia, quale Presidente pro tempo-	
	re della UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ "PAOLO NALIATO" - ASSO-	
	CIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, nell'esercizio dei poteri	
	conferitile dall'assemblea di data 17 ottobre 2020 e meglio	
	descritti in premessa, conviene e dichiara:	
	1) di integrare l'art. 3 del vigente statuto dell'Associazio-	
	ne, prevedendo che anche le persone fisiche minorenni possa-	
	no associarsi e che l'esercizio del diritto di voto, in tal	
	caso, sia attribuito alle persone titolari della responsabi-	
	lità genitoriale degli stessi. Viene pertanto integrato il	
	primo paragrafo del predetto articolo, stabilendosi che l'As-	
	sociazione <i>"è aperta all'adesione delle persone fisiche mag-</i>	
	<i>giorenni e minorenni"</i> , e viene aggiunto un sesto paragrafo,	
	ai sensi del quale <i>"L'esercizio dl diritto di voto spettante</i>	

	agli associati minorenni è attribuito alle persone cui spetta la responsabilità genitoriale degli stessi";	
	2) di integrare l'art. 9 del vigente statuto con tutte le competenze inderogabili dell'assemblea come da art. 25 Codice del Terzo settore. Vengono pertanto aggiunte al predetto articolo (nelle sezioni "A" e "B") le competenze relative:	
	- alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;	
	- alla nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto;	
	- all'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- agli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla competenza dell'assemblea;	
	mentre non viene aggiunta la competenza assembleare in merito all'esclusione degli associati, pur prevista dall'art. 25 Codice del Terzo settore, in quanto trattasi di competenza attribuita dall'art. 12 dello statuto al Consiglio Direttivo, come peraltro consentito dallo stesso art. 25 Codice del Terzo settore;	
	3) di modificare l'art. 11 del vigente statuto, eliminando i primi due periodi del quartultimo paragrafo, i quali prevedono la facoltà del Consiglio Direttivo di cooptare fino ad un massimo di quattro associati nel caso di non accettazione della carica da parte dei Consiglieri eletti, o in caso di assenza di candidati votati ma non eletti;	



NOTARO MATTIONI

ALLEGATO "A" AL N.5796 DI RACCOLTA

STATUTO

**UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ "PAOLO NALIATO" - ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE - E.T.S.**

Art. 1 - Natura e Organizzazione Territoriale

È costituita, a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, in seguito "C.T.S."), l'associazione denominata

**Università della Terza Età "Paolo Naliato" - Associazione di
Promozione Sociale - E.T.S.**

(in seguito "U.T.E."), con personalità giuridica riconosciuta con decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 0118 del 9 luglio 2013.

L'U.T.E. ha sede legale e operativa in Udine, di seguito denominata "Sede Centrale".

L'eventuale trasferimento della sede legale, purché nell'ambito del Comune di Udine, potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Possono essere istituite altre sedi operative ("Sezioni") in ambiti territoriali diversi, che assumono la seguente denominazione:

**Università della Terza Età "Paolo Naliato" - Associazione di
Promozione Sociale - Sezione di ...**

(indicando la località più rilevante nel proprio ambito territoriale, oppure dell'ambito stesso).

Le Sezioni, qualora siano istituite, costituiscono una articolazione operativa dell'U.T.E. in cui è incardinata la partecipazione degli associati, e possono operare anche in sedi didattiche decentrate sul territorio. Non hanno autonomia giuridica e patrimoniale. La Sede Centrale costituisce una sezione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di fissare la sede e l'indirizzo delle Sezioni periferiche.

Art. 2 - Finalità

L'U.T.E. è Associazione indipendente e autonoma, aconfessionale che svolge la propria attività con modalità ispirate ai principi di democrazia, partecipazione, trasparenza e senza scopi di lucro.

Persegue in via esclusiva, finalità di solidarietà, mutualità e utilità sociale a favore delle persone adulte associate, dei loro familiari e di terzi, rientranti nelle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere i) e c), C.T.S., e più specificamente:

- per la lettera i) l'organizzazione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse generale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, il benessere psicofisico, la partecipazione alla vita civile e sociale delle persone adulte;

- per la lettera c) l'attività di informazione e prevenzione socio sanitaria.

A tale scopo, realizza le proprie finalità mediante la programmazione e la gestione di corsi di lezioni, seminari, convegni, conferenze, mostre, viaggi di studio, pubblicazioni, spettacoli, attività creative, fisiche e sportive, nonché ogni altra connessa con gli scopi sociali e può stipulare convenzioni o intese con altri soggetti, pubblici e/o privati che perseguono scopi culturali e di interesse generale analoghi al proprio o aderendo alle loro iniziative.

L'esercizio delle predette attività è in ogni caso subordinato al possesso dei requisiti di legge previsti dalle specifiche normative di settore e al conseguente ottenimento dei relativi titoli abilitativi, ove richiesti.

Si avvale prevalentemente delle prestazioni personali e volontarie dei propri associati o di altre persone aderenti ad eventuali Associazioni e/o Enti associati. Il lavoro prestato dai volontari è libero e gratuito, salvo per quel che riguarda eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti ammessi dalle leggi vigenti.

Quando ciò sia necessario per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità, potrà assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 36 C.T.S. e fatto salvo il disposto dell'art. 17, comma 5, C.T.S.

Potrà inoltre:

- esercitare attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 6 C.T.S., quali, ad esempio non esaustivo l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche di cui art. 5, comma 1, lett. t), C.T.S., a favore dei propri associati;

- raccogliere fondi nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7 C.T.S.

Art. 3 - Associati - Qualifiche - Diritto di partecipazione - Libro degli Associati

L'U.T.E. è aperta all'adesione delle persone fisiche maggiorenni e minorenni, senza alcuna discriminazione e nell'osservanza del principio del rispetto reciproco.

Possono inoltre essere associati, con la qualifica di Associato Ordinario, altre Associazioni di Promozione Sociale e altri Enti del Terzo settore senza scopo di lucro purché, per questi ultimi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 35, comma 3, C.T.S.

Gli associati si distinguono in base alle seguenti qualifiche: Ordinario, Benemerito, Sostenitore.

Il rapporto associativo, anche in presenza di diverse qualificazioni, è disciplinato in modo uniforme e le modalità as-

sociative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, la nomina degli organi direttivi dell'associazione e quant'altro posto all'ordine del giorno delle assemblee.

Gli associati partecipano a pieno titolo alla vita associativa e pertanto hanno diritto di intervenire, con diritto di voto, alle assemblee sezionali, sia personalmente che per delega e, tramite i Delegati di Sezione, all'Assemblea Generale sia in seduta ordinaria che straordinaria. Godono di elettorato attivo e passivo alle cariche associative e hanno inoltre diritto di consultazione dei libri sociali della associazione facendone richiesta al Presidente, il quale ne consentirà l'esame personale o tramite un incaricato, presso la sede sociale con facoltà di farne copie ed estratti a proprie spese.

L'esercizio del diritto di voto spettante agli associati minorenni è attribuito alle persone cui spetta la responsabilità genitoriale degli stessi.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote associative sono irripetibili anche nei casi di recesso, decadenza e di esclusione, sono intrasmissibili anche per causa di morte, non sono rivalutabili e non danno, in nessun caso, diritto alla distribuzione di avanzi di gestione e/o di patrimonio della Associazione.

Gli associati, a prescindere dalla loro qualifica, vengono iscritti nel libro degli associati, nel quale dovranno essere evidenziati, anche con l'eventuale adozione di appositi sezionali:

- generalità, codice fiscale e qualifica (Ordinario - Benemerito - Sostenitore) dell'associato persona fisica;
- dati identificativi: denominazione, sede, codice fiscale, eventuale numero di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (in seguito "R.U.N.T.S."), generalità del rappresentante legale pro tempore dell'associato Ente del Terzo settore;
- sezione di appartenenza.

Art. 4 - Associati Ordinari

Sono associati Ordinari le persone e gli Enti che aderiscono all'U.T.E. versando la quota associativa annuale e gli eventuali contributi per spese di funzionamento, di organizzazione dei corsi e delle altre attività di promozione culturale, sociale e di laboratorio.

Con la domanda scritta di ammissione il nuovo associato si impegna a rispettare lo Statuto e le deliberazioni degli Organi sociali.

La competenza all'accoglimento della domanda è attribuita al Presidente dell'U.T.E. (in seguito "Presidente").

Agli effetti sociali, l'ammissione decorre dalla data di iscrizione nel libro degli associati, che potrà essere tenuto anche su supporto elettronico. Da tale data l'associato potrà partecipare a tutte le attività e/o godere dei servizi forniti dall'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione si applicano le disposizioni dell'art. 23, commi 2 e 3, C.T.S.

Gli associati Ordinari decadono:

- a) per rinuncia a far parte della U.T.E., comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed efficace a decorrere dalla data della comunicazione;
- b) per morosità: il mancato versamento della quota associativa annuale e del contributo spese di funzionamento, da effettuarsi entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, comporta l'automatica decadenza dell'associato dall'U.T.E.;
- c) per motivata decisione del Consiglio Direttivo di esclusione dell'associato che venga meno all'adempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto, degli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi Sociali o arrechi, in qualunque modo, danno morale o materiale all'U.T.E., oppure perda i requisiti previsti per l'ammissione, da notificare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da parte del Presidente;
- d) in caso di decadenza o di esclusione gli associati Ordinari non avranno diritto alla restituzione del contributo di funzionamento.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo l'associato può appellarsi, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è definitiva.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione del provvedimento nel libro degli associati.

Art. 5 - Associati Benemeriti

Sono associati Benemeriti le persone che hanno costituito l'Associazione, gli ex presidenti, gli ex coordinatori di sezione ed inoltre coloro che si sono distinti per l'impegno svolto a favore dell'U.T.E. e che sono, su proposta del Consiglio Direttivo, nominati tali dall'Assemblea Generale.

Sono parimenti nominate associati Benemeriti le persone fisiche che sostengono l'U.T.E. con significative liberalità economiche.

Gli associati Benemeriti possono decadere per sopravvenuta indegnità; in tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 per quanto riguarda la procedura di esclusione, il diritto di impugnativa e l'efficacia.

Art. 6 - Associati Sostenitori

Sono associati Sostenitori le persone che, in forma non retribuita, sono incaricate dal Presidente di tenere corsi di lezioni teoriche e/o pratiche o attività di organizzazione e promozione associativa.

Sono iscritte in apposita sezione del libro degli associati per l'anno sociale in cui si svolge la loro collaborazione.

La quota associativa tuttavia si considera assolta con lo svolgimento della loro attività, esercitata a titolo gratuito.

È causa di decadenza la mancata prestazione di cui al primo comma del presente articolo.

Valgono per gli associati Sostenitori le cause previste per i soci Ordinari in relazione alle cause di esclusione.

Art. 7 - Anno Sociale

L'anno sociale decorre dal 1° (primo) settembre al 31 (trentuno) agosto dell'anno successivo.

Art. 8 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Consiglio di Presidenza;
- e) i Coordinatori delle Sezioni;
- f) l'Organo di Controllo;
- g) il Collegio dei Probiviri.

Gli organi dell'Associazione sono eletti liberamente con delibera dell'assemblea ordinaria.

Art. 9 - Assemblea Generale - Delegati sezionali

L'Assemblea Generale è così definita in quanto rappresenta tutti gli associati iscritti all'U.T.E. tramite le singole sezioni.

Essa viene convocata dal Presidente su iniziativa propria, su deliberazione del Consiglio Direttivo; su istanza scritta, contenente l'oggetto da trattare, di un numero di delegati che rappresentino almeno un decimo degli associati.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale è esposto agli albi sociali delle sezioni almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato, ed è reso pubblico a mezzo stampa o pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione, e comunque reso noto in modo idoneo a portarlo a conoscenza di tutti gli aventi diritto a partecipare.

L'avviso deve indicare la sede, il giorno e l'ora di svolgimento sia in prima che in seconda convocazione e l'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà essere trascorsa almeno un'ora.

Gli associati sono rappresentati nell'Assemblea Generale dai Delegati di Sezione.

Ciascun delegato sezionale può richiedere per iscritto che l'avviso di convocazione gli venga recapitato tramite posta elettronica non certificata o "WhatsApp" o altro sistema di comunicazione atto a certificare il ricevimento della convocazione.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente e in caso di assenza e/o di impedimento, da un Vicepresidente o da al-

tro delegato designato dall'Assemblea stessa.

La verbalizzazione delle riunioni assembleari verrà redatta dal Segretario dell'U.T.E. o, se assente, da uno dei delegati designato dal Presidente.

La nomina del Segretario non è necessaria nei casi in cui l'Assemblea Generale venga svolta alla presenza e con verbalizzazione di un notaio.

Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea Generale e la validità della sua costituzione.

Le sedute potranno tenersi anche mediante video e/o audio conferenza o altro mezzo di comunicazione che consenta l'effettiva partecipazione di tutte le persone legittimate. A tal fine dovrà essere consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria) dovranno essere indicati i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. Il voto viene espresso in forma palese, salvo diversa determinazione dell'Assemblea; le votazioni attinenti il rinnovo delle cariche sociali avverranno per votazione segreta, con le modalità che saranno stabilite dall'Assemblea stessa, così come le deliberazioni relative alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo.

Per quanto riguarda l'azione di responsabilità si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2393 del codice civile.

A - Competenze e costituzione dell'Assemblea Generale in seduta ordinaria

L'Assemblea Generale è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'anno sociale per l'approvazione del Bilancio d'esercizio.

Inoltre all'Assemblea Generale compete di:

- delineare gli indirizzi generali dell'U.T.E.;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- eleggere il Presidente;

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere l'Organo di Controllo;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- ratificare la nomina del Coordinatore di Sezione su indicazione di ciascuna delle stesse;
- istituire, su proposta del Consiglio Direttivo, nuove Sezioni o deliberare in ordine allo scioglimento e la conseguente cessazione dell'attività di quelle esistenti;
- approvare la nomina di associati Benemeriti proposti del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di metà più uno dei delegati aventi diritto di partecipazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Ogni delegato può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro delegato; ogni delegato può essere portatore di una sola delega.

Tutte le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega; nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'U.T.E.

B - Competenze e costituzione dell'Assemblea Generale in seduta straordinaria

L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria per deliberare sui seguenti oggetti:

- a) modifiche statutarie;
- b) operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- c) scioglimento e devoluzione del patrimonio;
- d) altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per l'assunzione delle delibere le di cui al punto a) (modifiche statutarie), l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di metà più uno dei delegati e, in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di un terzo dei delegati; le delibere sono assunte con il voto favorevole dei delegati presenti.

Per l'assunzione delle delibere le di cui ai punti b) (operazioni di trasformazione, fusione, scissione) e c) (scioglimento e devoluzione del patrimonio), occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole, espresso in forma palese, di tre quarti dei delegati aventi diritto di voto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche un liquidatore che dovrà curare la liquidazione

secondo le indicazioni impartite dall'Assemblea stessa.

C - Disposizioni comuni in materia assembleare

Le deliberazioni assembleari e i bilanci sono resi pubblici, a cura del Segretario, mediante affissione nella sede sociale, cui tutti gli associati possono accedere nonché sul sito Internet della Associazione, per almeno novanta giorni a far tempo dal decimo giorno successivo alla loro adozione.

Le delibere assembleari, ove ne ricorrano i presupposti, possono essere impugnate ai sensi dell'art. 23 del codice civile.

Art. 10 - Assemblee sezionali - Nomina delegati - Consulta

Le Assemblee sezionali:

- sono convocate dal Presidente dell'U.T.E., si costituiscono e deliberano secondo le modalità previste per l'Assemblea Generale in seduta ordinaria; sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente dell'U.T.E o da altro associato delegato dal Presidente coadiuvato dal rispettivo Coordinatore che fungerà da segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione è esposto agli albi sociali sezionali almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la seduta ed è reso pubblico alternativamente con pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione o con altro mezzo di comunicazione idoneo a portarlo a conoscenza degli aventi diritto a partecipare all'assemblea; per gli associati che ne abbiano fatta richiesta per iscritto sarà valida la convocazione inviata, entro lo stesso termine, tramite posta elettronica anche non certificata, "WhatsApp" o altro mezzo di comunicazione atto a certificare il ricevimento della convocazione;

- eleggono i Delegati alla Assemblea Generale in ragione di uno ogni 100 (cento) associati e frazione pari o superiore a 50 (cinquanta), che risultano iscritti da almeno 15 (quindici) giorni alla sezione di appartenenza. Il mandato dei Delegati ha validità per un triennio decorrente dalla nomina e viene a cessare congiuntamente alla cessazione del Consiglio Direttivo. Qualora, per qualsiasi causa, detto mandato venga a cessare, il delegato verrà sostituito dal primo dei non eletti, ovvero, in assenza di non eletti, da un nuovo delegato eletto da apposita assemblea sezionale;

- indicano, con votazione segreta, il nominativo del coordinatore della sezione da sottoporre alla successiva ratifica dell'Assemblea Generale;

- eleggono i componenti della Consulta di Sezione, ove costituita, organismo avente il compito di svolgere funzioni consultive che collabora con il Coordinatore di Sezione per la migliore gestione dell'attività.

La Consulta, composta da un numero variabile di componenti, è presieduta dal Coordinatore e può eleggere al suo interno un vice Coordinatore e può assegnare eventuali incarichi non retribuiti a collaboratori.

Le assemblee Sezionali possono essere altresì convocate per discutere delle problematiche interessanti la vita delle Sezioni per proporre ai competenti organi dell'U.T.E. le soluzioni da adottare.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro verbali, a cura del Coordinatore.

Le deliberazioni assembleari sono rese pubbliche mediante affissione presso la sede sezionale per almeno novanta giorni a far tempo dal decimo giorno successivo alla loro adozione.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

L'U.T.E. è amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in carica 3 (tre) anni ed i cui membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e un massimo di sedici membri, tutti elettivi, e da un numero variabile di Coordinatori di sezione, membri di diritto.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo persone esperte in campi specifici dell'organizzazione, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 8 (otto giorni) prima di quello fissato per la riunione, e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, o consegnata anche a mano; per i consiglieri che ne abbiano fatta esplicita richiesta sarà valida la convocazione inviata, entro lo stesso termine, tramite posta elettronica anche non certificata, "WhatsApp" o altro mezzo di comunicazione atto a certificare il ricevimento della convocazione. Il Consiglio è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti Consiglieri e nessuno degli stessi si opponga alla discussione.

Le delibere sono assunte con voto palese a maggioranza dei presenti e, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

La delibera con la quale viene proposta all'Assemblea Generale l'azione di responsabilità nei confronti di un membro del Consiglio Direttivo deve essere assunta con voto segreto; si applicano, per quanto compatibili le disposizioni dell'art. 2393 del codice civile.

Le sedute potranno tenersi anche mediante video e/o audio conferenza o altro mezzo di comunicazione che consenta l'effettiva partecipazione di tutti i Consiglieri. A tal fine dovrà essere consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria) dovranno essere indicati i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle relative decisioni deve essere redatto sintetico verbale da parte del Segretario o, in caso di sua assenza, da quello designato, seduta stante dal Presidente. Il verbale verrà sottoposto alla approvazione in apertura della successiva seduta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di qualunque Consigliere, provvederà alla sua sostituzione per il restante periodo del triennio con il primo, e così via, dei soci risultanti dalla graduatoria dei votati non eletti.

La decadenza della maggioranza del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso l'ordinaria amministrazione competerà al Presidente il quale dovrà, nel termine di 60 (sessanta) giorni, convocare l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non possono essere chiamati a comporre il Consiglio Direttivo, e se nominati decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'interditato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici per il periodo della stessa, o l'incapacità di esercitare pubblici uffici.

I componenti del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel R.U.N.T.S. ai sensi dell'art. 26 C.T.S.

Art. 12 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- formula il progetto di bilancio d'esercizio sottoponendolo, poi, alla approvazione dell'Assemblea Generale;

- formula e approva, prima dell'inizio dell'anno sociale, il bilancio di previsione;

- fissa la quota associativa annuale dei soci ordinari;

- determina il contributo spese di funzionamento che i soci ordinari devono sostenere per poter partecipare ai corsi e alle altre attività dell'U.T.E.;

- delibera la convocazione dell'Assemblea;

- può eleggere uno o più vicepresidenti;

- nomina il Tesoriere e il Segretario;

- dà attuazione al programma deliberato dall'Assemblea curando il raggiungimento degli scopi dell'U.T.E.;
- dà esecuzione alle deliberazioni approvate dall'Assemblea, per quanto di sua competenza;
- definisce i programmi dell'attività dell'U.T.E. e provvede a quanto necessario al buon funzionamento;
- delibera gli eventuali regolamenti delle varie attività;
- delibera sulle spese straordinarie e sull'eventuale acquisto e vendita di beni immobili;
- delega al Coordinatore responsabile delle Sezioni proprie specifiche funzioni, nei casi in cui lo ritenga necessario;
- delibera l'eventuale esclusione degli associati per le motivazioni di cui all'art. 4;
- delibera sulla costituzione di e la partecipazione in altre associazioni e/o enti già esistenti purché aventi natura e scopi analoghi a quelli dell'U.T.E.;
- nomina il Coordinatore didattico dei corsi della Sede di Udine;
- può costituire un consiglio scientifico-didattico, nominare delegati a particolari ambiti di attività dell'U.T.E.;
- può costituire, prevalentemente al proprio interno, un Consiglio di Presidenza per la gestione delle urgenze;
- propone all'Assemblea Generale la istituzione di nuove Sezioni o la cessazione dell'attività di quelle esistenti;
- delega il Presidente a nominare o nomina, su proposta del Presidente, delegati straordinari alla gestione temporanea delle Sezioni il cui coordinatore sia assente, impedito o impossibilitato a gestire la Sezione o si sia dimesso dalla carica e/o al compimento di singoli atti;
- propone all'Assemblea Generale i nominativi di Soci Benemeriti.

Art. 13 - Il Consiglio di Presidenza

Se costituito, il Consiglio di Presidenza è composto oltre che dal Presidente - che lo presiede - dal/i vicepresidente/i e da non più di otto soci, scelti, per motivate ragioni, anche tra i non consiglieri. Le funzioni del Consiglio di Presidenza sono definiti dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto. La rappresentanza legale dell'U.T.E. di fronte ai terzi e in giudizio, la firma sociale il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione sono attribuiti in via esclusiva al Presidente.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea Generale e quelle sezionali, il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Direttivo, predisponendone l'ordine del giorno;
- redige la relazione di missione annuale, da sottoporre, congiuntamente al bilancio d'esercizio, alla approvazione dell'Assemblea Generale;

- cura il buon andamento della vita dell'U.T.E. e dà esecuzione a quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- può delegare il Vice Presidente, altro Consigliere o semplice socio a svolgere funzioni e compiti per conto dell'U.T.E.;
- conferisce e revoca l'incarico ai docenti e agli altri collaboratori, disponendone l'iscrizione, con la qualifica di soci Sostenitori, nell'apposita sezione del registro degli Associati;
- può prendere provvedimenti d'urgenza a tutela dell'U.T.E.;
- dispone l'ammissione di nuovi associati Ordinari
- può assumere e licenziare personale dipendente;
- può conferire incarichi professionali;
- può conferire deleghe e procure.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, l'Assemblea Generale elegge il nuovo Presidente per il resto del periodo del triennio.

In caso di sua assenza, impedimento, dimissioni le funzioni di Presidente vengono svolte, pro tempore, dal Vicepresidente.

Art. 15 - Coordinatore Didattico

Il Consiglio Direttivo può nominare il Coordinatore Didattico della Sede di Udine e quelli delle rispettive Sezioni, qualora il Presidente o il Coordinatore non eserciti questo compito.

Il Coordinatore cura soprattutto l'andamento, sotto il profilo organizzativo dell'attività pedagogica, valuta i programmi dei singoli corsi e delle altre attività didattiche, operando sempre d'intesa con il Presidente e con i singoli coordinatori di sezione.

Periodicamente riferisce al Consiglio Direttivo e/o alle Consulte di Sezione sulle problematiche insite nell'attività didattica promossa dall'Associazione.

Art. 16 - Il Segretario

Il Segretario:

- redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e, se costituito, del consiglio di Presidenza;
- mantiene aggiornati i registri sociali;
- cura la tenuta dell'archivio;
- cura la tenuta e l'aggiornamento del libro degli Associati e del registro dei volontari e coordina l'attività del personale volontario e dipendente;
- formula gli ordini di acquisto di beni strumentali e autorizza i pagamenti.

Art. 17 - Tesoriere

Il Tesoriere:

- cura la tenuta della contabilità;
- provvede al pagamento delle spese regolarmente documentate

della Sede Centrale, previa autorizzazione del Segretario;

- redige la bozza del bilancio consuntivo d'esercizio, corredato dal rendiconto gestionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e all'esame dell'Organo di Controllo almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- predispone la bozza del bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo prima dell'inizio dell'anno sociale;
- controlla la gestione economica delle Sezioni;
- effettua la rilevazione dell'inventario fisico annuale dei beni in collaborazione con il Segretario e aggiorna l'apposito registro.

Art. 18 - Il Coordinatore di Sezione e la Consulta di Sezione

Il Coordinatore, che dura in carica tre anni, viene nominato dall'Assemblea Generale su proposta dell'assemblea sezionale, e può essere rinominato; è preposto all'attività della sezione di appartenenza; cura la programmazione e la gestione dell'attività secondo le indicazioni generali e le linee impartite dal Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore provvede inoltre, su procura del Presidente, alla autonoma gestione economica ordinaria della Sezione.

Art. 19 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea. Ai sensi dell'art. 2397 del codice civile, almeno uno dei componenti effettivi e uno dei componenti supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti all'apposito registro. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, C.T.S., esso può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso, ai sensi dell'art 30, comma 6, C.T.S. l'organo di controllo, è costituito da revisori iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di almeno 3 (tre) membri scelti dall'Assemblea tra personalità che si sono distin-

te nel campo sociale e della cultura, che durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rinominati e non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'U.T.E. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente.

Il Collegio esprime parere in materia disciplinare qualora venga richiesto dagli organi statutari dell'Associazione.

Al Collegio viene inoltre demandato il giudizio in merito ai contrasti sulla interpretazione delle norme statutarie, che possano sorgere tra soci e tra questi e l'Associazione.

Il parere deve essere rilasciato e comunicato al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.

Il Collegio può richiedere documentazione probatoria e ascoltare, in forma libera, senza vincoli di procedura, le parti interessate.

Art. 21 - Gratuità delle Cariche.

Tutte le cariche previste dal presente statuto sono assunte e prestate a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo può determinare rimborsi spese non in forma forfettaria, sostenute per conto dell'Associazione.

I compensi eventualmente corrisposti all'organo di controllo iscritti al registro dei revisori legali non possono superare i limiti previsti dall'art. 8, comma 3, lettera b), C.T.S.

Art. 22 - Bilancio d'esercizio - Bilancio di previsione - Patrimonio - Devoluzione

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della stessa e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e deve essere approvato dall'Assemblea Generale, da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 7, C.T.S. il bilancio dovrà essere depositato nei termini di legge presso il R.U.N.T.S.

Il Bilancio di Previsione, avente natura programmatica, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo in apposita seduta da tenersi prima dell'inizio dell'anno sociale.

Il Patrimonio dell'U.T.E. è costituito dalle immobilizzazioni materiali e immateriali di proprietà e dall'attivo circolante, al netto dei debiti verso terzi. Il Patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e l'iscrizione nell'apposito Registro tenuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia l'Associazione ha destinato a riserva vincolata l'importo di Euro 30.000,00 (trentamila/00).

È fatto assoluto divieto di distribuzione agli associati, anche in forma indiretta, di utili, di avanzi di gestione,

nonché di riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori dipendenti, collaboratori, componenti degli Organi sociali, salvo diverse disposizioni di legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo al termine della liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, C.T.S., ad altra associazione con finalità di pubblica utilità e di interesse generale.

Art. 23 - Entrate

Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative versate dagli associati;
- contributi spese annualmente versati dagli associati frequentanti i corsi, a copertura delle spese di funzionamento e dello svolgimento di attività culturali e sociali costituenti le finalità di interesse generale;
- redditi derivanti dal patrimonio, quali interessi su conti bancari o su investimenti di titoli e simili, nonché da smobilizzo di beni strumentali obsoleti;
- eventuali contributi erogazioni, lasciti e donazioni di persone e di enti, sia pubblici che privati;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse e di raccolta fondi.

Art. 24 - Uscite

Ogni impegno di spesa, sia a fronte di spese correnti che di investimenti, deve avere la necessaria copertura finanziaria, per il mantenimento del pareggio di bilancio.

Art. 25 - Comunicazioni sociali

In via generale, per qualunque proposta, decisione, consenso, o qualsivoglia documento o registrazione che ai sensi del presente statuto o per legge, deve assumere la forma scritta compresa la convocazione delle assemblee, può essere utilizzato qualsiasi supporto idoneo ai fini della relativa documentazione e pertanto, a titolo esemplificativo, non solo su supporto cartaceo, ma anche telefax o posta elettronica. A tal fine si ritiene equipollente alla sottoscrizione in forma originale anche quella in forma digitale.

Saranno al pari considerate effettuate le comunicazioni ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione da parte del destinatario.

Art. 26 - Disposizioni finali - Rinvio

Ai fini del riconoscimento della parità di genere, i termini utilizzati al maschile per la definizione delle diverse qualifiche degli associati e degli organi sociali devono intendersi declinati al femminile qualora siano riferiti a persone appartenenti a detto genere.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alla legislazione di volta in volta vigente in materia di Enti del Terzo settore.

Firmato Burtolo Maria Letizia
Mattioni Matte (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, in corso di registrazione, che si trasmette per gli usi consentiti dalla legge.

San Daniele del Friuli, 24 ottobre 2022

Firmato digitalmente da Matteo Mattioni Notaro